



AGGIORNAMENTO ALLA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DEL 21 MAGGIO 2021 SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2021 PERSONALE DIRIGENTE

predisposta ai sensi degli articoli 40, comma 3-sexies e 40-bis, comma 1 del D.Lgs 165/2001 e dell'articolo 8 comma 6 del CCNL 2016-2018 sottoscritto il 17 dicembre 2020

redatta in conformità alle indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 e nelle Note applicative della medesima circolare pubblicate il 12 marzo 2013 sul sito della Ragioneria Generale dello Stato

opportunamente adattata alla luce della nuova disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato introdotta dall'art. 57 del CCNL 2016-2018 sottoscritto il 17 dicembre 2020

Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente dell'anno 2021, già certificato con verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 5 del 14 giugno 2021, è stato costituito provvisoriamente dal Segretario generale con determinazione n. 123/A-SG del 18 giugno 2021, con riserva di successiva rideterminazione e aggiornamento alla luce di eventuali novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali.

Al riguardo, si evidenzia che recentemente l'Aran ha precisato, con il parere AFL33, le modalità di calcolo dell'incremento di cui all'art. 56 comma 1 del CCNL Area dirigenziale Funzioni Locali 17 dicembre 2020. Trattasi dell'incremento del fondo risorse decentrate a decorrere dal 1° gennaio 2018 introdotto dal nuovo CCNL per la dirigenza nella misura dell'1,53% del monte salari 2015 relativo ai dirigenti.

In particolare l'Aran chiarisce, anche con un esempio, il calcolo che occorre effettuare per determinare correttamente tale incremento:

"Le predette risorse, pertanto, così come calcolate nella misura dello 1,53 % del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2015, incrementano il Fondo dal 1° gennaio 2018.

Si chiarisce quanto sopra con un esempio:

- monte salari annuo 2015 = 500.000 Euro;

- 1,53% sul monte salari annuo 2015 = 7.650 Euro;

- dall'annualità 2018 (e, quindi, anche per l'anno 2019, 2020 ecc.) il Fondo ha 7.650 Euro in più."

Viene inoltre precisato che:

- non è un incremento progressivo, pertanto lo stesso rimane costante nel tempo (nell'esempio di cui sopra, sempre 7.650 Euro dal 2018 e per tutti gli anni successivi)
- una parte di tale incremento deve finanziare l'aumento della retribuzione di posizione introdotto dall'art. 54 comma 4 del medesimo CCNL, mentre la parte residua deve essere destinata a retribuzione di risultato

- con riferimento alle annualità già trascorse (2018, 2019 e 2020) tali *"somme residuali possono incrementare retroattivamente le risorse già destinate a retribuzione di risultato in ciascuno di tali anni, senza necessità di riaprire la contrattazione integrativa. Ciò si traduce, evidentemente, nella corresponsione di arretrati a titolo di retribuzione di risultato, i quali saranno conteggiati applicando, puntualmente e senza alcuna variazione, i criteri di erogazione della retribuzione di risultato già previsti ed applicati per ciascuno di tali anni."*

Alla luce di quanto sopra si rende necessario rettificare l'ammontare dell'incremento ai sensi del richiamato art. 56 comma 1 CCNL 17 dicembre 2020, quantificato nella precedente relazione tecnico-finanziaria con le modalità indicate dall'Aran ma decurtandolo anche dell'importo degli oneri riflessi a carico dell'Ente (contributi previdenziali e assistenziali ed irap a carico dell'ente).

Il calcolo evidenziato nella precedente relazione è stato il seguente:

monte salari 2015: 724.005,00 euro

incremento lordo: $724.005,00 \times 1,53\% = 11.077,28$ euro;

incremento al netto degli oneri riflessi (32,8475%): $11.077,28 - 2.738,94 = 8.338,34$ euro.

L'ammontare corretto del suddetto incremento, in linea con le indicazioni dell'Aran, è invece da rideterminare a decorrere dal 1° gennaio 2018 in **11.077,28 euro**, di cui l'importo di 1.638,00 euro destinato a finanziare l'aumento fisso della retribuzione di posizione di cui all'art. 54 comma 4, e per la parte residua, pari a **9.439,28 euro, la retribuzione di risultato**.

La precedente relazione tecnico-finanziaria del 21 maggio 2021 viene pertanto aggiornata nelle sole sezioni interessate dalle novità sopraggiunte con evidenziazione di ciò che è stato modificato in **colore verde**.

AGGIORNAMENTO RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

A seguito della sottoscrizione, in data 17 dicembre 2020, del CCNL Area dirigenza Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 la nuova disciplina contrattuale di riferimento per la costituzione del Fondo risorse decentrate per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente è contenuta nell'art. 57, il quale riscrive dettagliatamente l'assetto organico delle voci di composizione del fondo. Il nuovo CCNL, inoltre, con l'art. 62 disapplica tutte le discipline dei precedenti CCNL in materia di fondi risorse decentrate, fatto salvo l'articolo 27, commi 1 e 5 del CCNL 23.12.1999, come modificato dall'art. 24 del CCNL 22.2.2006, espressamente confermato dalle nuove disposizioni.

Sulla base della nuova disciplina prevista dall'art. 57 del nuovo CCNL, pertanto, il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato a decorrere dall'anno 2021 risulta costituito dalle seguenti risorse:

- a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno 2020, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 (incremento 1,53% del monte salari dirigenza 2015) e la retribuzione individuale di anzianità (RIA) del personale cessato fino al 31 dicembre 2020;
- b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della L. n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del D.Lgs. 165/2001;
- c) importo corrispondente alla RIA non più corrisposta al personale cessato dal servizio a partire dall'anno 2021, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;
- d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico);
- e) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia oltretutto nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili. Per le Camere di commercio è espressamente previsto, nell'art. 57 comma 4, che lo stanziamento di tali risorse debba essere subordinato alla verifica dell'insussistenza di squilibri strutturali nel proprio bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, secondo quanto in dicato dall'art. 1, comma 784 della L. 205/2017.

Le risorse del Fondo così costituite devono essere annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato, in base all'art. 57 comma 3, riservando a quest'ultima non meno del 15% del fondo stesso.

Eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che in un determinato anno non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano le risorse destinate a retribuzione di risultato nel corrente anno.

Infine, nel caso in cui l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del fondo dell'anno successivo.

La composizione delle risorse decentrate per l'anno 2021 del personale dirigente viene di seguito dettagliata ed esplicitata avvalendosi, tra l'altro, anche degli schemi e delle indicazioni fornite nel tempo dalla stessa Ragioneria Generale dello Stato nelle circolari per la compilazione della tabella del conto annuale riguardante il fondo per la contrattazione integrativa, nonché nelle Note applicative della circolare n. 25 del 19 luglio 2012.

In proposito, si ritiene opportuno segnalare che per quanto concerne il personale dirigente non esiste a livello contrattuale, neppure a seguito del recente rinnovo, una distinzione nella composizione delle risorse decentrate analoga a quella introdotta a partire dal 2004 per il personale non dirigente, ed in particolare tra risorse stabili e risorse variabili.

La Ragioneria Generale dello Stato, inizialmente con le tabelle del conto annuale e poi con gli schemi delle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria a corredo dei contratti decentrati integrativi, ha tuttavia proceduto in passato, in via interpretativa ed estensiva, a classificare ciascuna voce di costituzione del fondo a seconda che fosse riconducibile nell'ambito delle *risorse fisse e ricorrenti* piuttosto che delle *risorse variabili*, ciò al fine dichiarato di uniformare gli schemi di rappresentazione delle risorse decentrate.

In assenza al momento di linee guida ufficiali in merito alla suddetta classificazione tra risorse stabili e risorse variabili in relazione alle nuove voci di costituzione del Fondo risorse decentrate per la dirigenza a partire dall'anno 2021, si ritiene di redigere la presente relazione tecnico-finanziaria in analogia a quanto è stato fatto per il personale non dirigente riservandosi di adeguare la rappresentazione e l'esposizione delle diverse componenti del Fondo alle eventuali future indicazioni che emergeranno.

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse fisse sono caratterizzate per la loro natura da *certezza, stabilità e continuità* e rimangono acquisite tra le risorse decentrate anche negli anni successivi. Il totale complessivo delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità è pari a **258.294,60 euro**. Di tale importo complessivo, l'ammontare da assoggettare al limite di crescita dei fondi accessori previsto dall'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 ("tetto 2016") è pari a 247.217,32 euro, in quanto l'ulteriore ammontare di **11.077,28 euro**, a titolo di incremento derivante dal rinnovo del CCNL 17.12.2020 di cui all'art. 56 comma 1 non è assoggettabile al vincolo in esame, come stabilito dall'art. 11 del DL 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni in L. 11 febbraio 2019, n. 12 in base al quale *"il limite di cui all'articolo 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 D.Lgs 165/2001"*.

E' possibile suddividere le risorse stabili in tre gruppi, di seguito illustrati separatamente, all'interno dei quali elencare le specifiche voci di finanziamento previste dai CCNL: risorse storiche consolidate, incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL ed altri incrementi con carattere di certezza e di stabilità.

- Risorse storiche consolidate

Unico Importo Annuale (art. 57 c. 2 lett. a) CCNL 17.12.2020): 258.294,60 euro

Si tratta delle risorse certe e stabili destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno 2020, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 (incremento 1,53% monte salari dirigenza anno 2015) e la retribuzione individuale di anzianità (RIA) del personale cessato fino al 31 dicembre 2020.

Risulta pertanto composto da:

1) Risorse certe e stabili destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno 2020, costituite con determinazione A-SG n. 219 del 18 dicembre 2020 come certificate dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 14 del 9 dicembre 2020 (385.240,22 euro), assunte senza considerare:

- * la decurtazione permanente dell'anno 2014 (-91.126,77 euro), che verrà evidenziata separatamente nella sezione III della presente relazione, risultante dall'art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, così come modificato dall'art. 1 comma 456 della L. 147/2013, operata a valere sulle risorse fisse e continuative in linea con quanto espressamente precisato dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 13 del 15 aprile 2016
- * le risorse aggiuntive art. 26 c. 3 CCNL 23.12.1999 (parte fissa) derivanti dalla riorganizzazione stabile della struttura dell'Ente e dei servizi (229.149,67 euro)

In conclusione, le risorse certe e stabili dell'anno 2020 consolidate nell'Unico Importo Annuale sono pari a **247.217,32 euro** (385.240,226-(-91.126,77)-229.149,67=247.217,32 euro).

- 2) Incremento art. 56 comma 1 del CCNL 17.12.2020 corrispondente all'1,53% del monte salari relativo alla dirigenza dell'anno 2015, quantificato in **11.077,28 euro** e destinato a finanziare, per 1.638,00 euro, l'aumento fisso della retribuzione di posizione di cui all'art. 54 comma 4, e per la parte residua pari a **9.439,28 euro** la retribuzione di risultato.

Il monte salari 2015 è stato determinato in 724.005,00 euro, secondo le indicazioni contenute nell'orientamento Aran AII95 (Area II-Regioni ed Autonomie locali), utilizzando come fonte dei dati il conto annuale dell'anno di riferimento, come confermato anche dall'orientamento Aran AFL26 del 15 marzo 2021.

L'incremento delle risorse decentrate è stato quantificato **in linea con le precisazioni contenute nel parere Aran AFL33** (724.005,00x1,53% = 11.077,28 euro).

Si precisa che, ai sensi dell'art. 11 del DL 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni in L. 11 febbraio 2019, n. 12, tale incremento di natura contrattuale non è assoggettabile al limite di crescita dei fondi accessori previsto dall'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 ("tetto 2016").

- 3) Retribuzione individuale di anzianità (RIA) relativa al personale cessato dal servizio fino al 31 dicembre 2020: tale voce è pari a zero, in quanto nel corso dell'anno 2020 non è cessato alcun dirigente dell'Ente.

- **Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl**

Al momento non vi sono incrementi di natura stabile introdotti da CCNL se non quello di cui all'art. 56 comma 1 del CCNL 17.12.2020 che è stato consolidato all'interno dell'Unico Importo Annuale ai sensi dell'art. 57, comma 2 lett. a) del medesimo CCNL.

- **Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità**

L'importo delle risorse di natura stabile è suscettibile di variazione annuale per effetto dell'applicazione di specifiche disposizioni contrattuali. In base alla nuova disciplina contrattuale è possibile citare la retribuzione individuale di anzianità (RIA) del personale dirigente cessato dal 1° gennaio 2021 che, ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. c) parte stabile CCNL 17.12.2020, potrà essere eventualmente valorizzata soltanto a partire dall'anno 2022.

CCNL 17.12.2020		
Art. 57, c. 2, lett. c) parte stabile	Importo annuo della retribuzione individuale anzianità (RIA) in godimento da parte del personale cessato dal servizio a decorrere dall'1.1.2021	-
TOTALE		-

Sezione II - Risorse variabili

Le risorse variabili sono caratterizzate da *incertezza, eventualità e variabilità nel tempo* e, pertanto, non possono essere consolidate ma devono essere determinate annualmente.

Le risorse variabili riferite all'anno 2021 ammontano in **300.622,88 euro** e risultano scomponibili essenzialmente in due aggregati in funzione della successiva applicazione dei vincoli introdotti dall'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 (tetto 2016):

- risorse variabili soggette al limite
- risorse variabili non soggette al limite.

La suddivisione tra i due aggregati viene fatta sulla base delle voci escludibili come precisate nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato nonché dagli orientamenti in materia espressi dalle diverse sezioni Regionali, sezioni Unite e sezione Autonomie della Corte dei Conti:

- economie del fondo risorse non utilizzate dall'anno precedente e rinviate all'anno successivo, in quanto rappresentano un mero trasferimento temporale di spesa di somme già certificate
- risorse derivanti da incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime del cosiddetto "conto terzi" (individuale e collettivo).

Per l'anno 2021 un'ulteriore voce da non assoggettare al Limite 2016 è quella di cui all'art. 57 comma 2 lett. b) relativa alle risorse previste da disposizioni di legge, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 870 della L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) di seguito riportato:

"In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo".

La certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti è stata acquisita con verbale n. 4 del 26 aprile 2021 per un ammontare complessivo dei risparmi dei buoni pasto di tutto il personale dell'Ente pari a 57.013,76 euro. La quota riferibile al solo personale dirigente è pari a 812,97 euro.

Per quanto concerne invece le risorse derivanti dall'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione si ricorda che la Camera di commercio di Torino introita dall'azienda speciale "Laboratorio Chimico" il compenso per lo svolgimento, da parte del Dirigente dell'Area Sviluppo del Territorio e Regolazione del Mercato, del ruolo di Vice Direttore, ammontante in 56.210,00 euro.

Tale compenso, come previsto dalla deliberazione di Giunta n. 14 del 5 febbraio 2018 nonché dal Cda del Laboratorio Chimico, integra annualmente il fondo per le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti a patto che sia interamente coperto nel bilancio del Laboratorio Chimico con entrate proprie per attività svolte dall'azienda stessa (senza essere quindi coperto, nemmeno parzialmente, dal contributo camerale).

Per l'anno 2021 viene pertanto inserita nel Fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. d) la previsione dell'introito di tale compenso quantificato, al netto degli oneri riflessi (contributi previdenziali e assistenziali ed irap a carico dell'ente), in 42.311,67 euro (56.210,00 - 13.898,33), in aggiunta all'importo di 3.732,09 euro quale ex indennità pubblicazioni del Segretario Generale, per un totale complessivo di 46.043,76 euro.

La quantificazione definitiva delle risorse di cui al paragrafo precedente potrà avvenire con esattezza soltanto a conclusione dell'anno in corso ed in ogni caso entro la chiusura del bilancio, in relazione all'esito della verifica da parte del CdA del Laboratorio Chimico del rispetto delle condizioni poste dalla Giunta per l'erogazione alla Camera di commercio del compenso di Vice Direttore nonché a seguito della consuntivazione degli introiti dei compensi derivanti dal principio di onnicomprensività del trattamento economico

Con deliberazione di Giunta n. 115 del 15 giugno 2021 è stata autorizzata l'integrazione del fondo con risorse autonomamente stanziare dall'Ente, ai sensi dell'art. 57, comma 2 lett. e) CCNL 17/12/2020, per un importo massimo di 235.000,00 euro, fermo restando il rispetto del vincolo di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 (Limite 2016), al fine di adeguare l'ammontare complessivo del fondo stesso alle scelte organizzative e gestionali già adottate in passato in relazione alla revisione della struttura organizzativa e all'attribuzione dei valori di retribuzione di posizione, come da ultimo confermati e aggiornati con deliberazione n. 28 del 2 marzo 2021, nonché di valorizzare adeguatamente le competenze e le professionalità del personale dirigente in servizio nell'Ente a fronte del raggiungimento di adeguati livelli di performance. **Infatti tale integrazione verrà riconosciuta a fronte del positivo raggiungimento degli obiettivi prioritari dell'Ente ed in relazione al prospetto di correlazione approvato con deliberazione di Giunta n. 210 del 16 dicembre 2019.**

Se la Giunta approvasse l'incremento nei termini sopra esposti, la quantificazione massima dell'integrazione di cui all'art. 57 comma 2 lett. e) sarebbe pari a 233.665,13 euro, come si evince dal seguente prospetto:

Ammontare voci accessorie assoggettate al limite, così composto: risorse stabili quantificate nella sezione I		247.217,32
risorse variabili assoggettate al limite quantificate nella sezione II (da ridimensionare eventualmente a capienza del Limite 2016)	A	235.000,00
decurtazione permanente dell'anno 2014 di cui all'art. 1 c. 456 L. 147/2013 come esposta nella sezione III		-91.126,77
Totale ammontare voci accessorie personale dirigente assoggettate al limite	B	391.090,55
Limite 2016 personale dirigente	C	389.755,68
Ecceденza integrazione art. 57 c.2 lett. e) CCNL 17.12.2020	D=B-C	1.334,87
INTEGRAZIONE MASSIMA Art. 57 c. 2 lett. e) CCNL 17.12.2020 A CONCORRENZA DEL LIMITE 2016 (235.000,00 - 1.334,87 = 233.665,13)	A-D	233.665,13

Nell'ambito delle risorse variabili rientrano anche i risparmi derivanti dalla mancata integrale destinazione delle risorse in un determinato anno che, ai sensi dell'art. 57 c. 3 CCNL 17.12.2020, incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo.

Per l'anno 2021 si ritiene, anche sulla base delle indicazioni in tal senso fornite dal Collegio dei revisori dei Conti con verbale n. 3/2021 del 26 marzo 2021, di considerare in tale voce l'importo derivante dall'incremento contrattuale di cui all'art. 56, comma 1 CCNL 17.12.2020 (1,53% monte salari dirigenza 2015) relativo alla quota residua di risorse da destinare a retribuzione di risultato degli anni 2018, 2019 e 2020, pari a **28.317,84 euro (9.439,28 x 3 anni)**, che integra una tantum il fondo dell'anno 2021 e che sarà utilizzata per liquidare gli arretrati contrattuali di risultato sulla base dei medesimi criteri e delle valutazioni della performance risultanti per ciascun anno considerato.

Di seguito si riporta il dettaglio delle voci di finanziamento di natura variabile riferite all'anno 2021:

CCNL 17.12.2020		
Art. 57, c. 2 lett. b)	Risorse previste da disposizioni di legge, comprese quelle di cui all'art. 43 L 449/1997 e art. 24 c. 3 D.Lgs 165/01	-
Art. 57, c. 2 lett. c) parte variabile	Retribuzione individuale di anzianità (RIA) non più corrisposta al personale cessato a partire dall'anno 2021, compresa la quota di tredicesima mensilità. (solo nell'anno successivo, nel Fondo confluiscono i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni)	-
Art. 57 c. 2 lett. e) Art. 57 c. 4	Risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia oltretutto nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili. Le Camere di commercio possono stanziare le suddette risorse subordinatamente alla verifica della insussistenza di squilibri strutturali nel bilancio dell'Ente in grado di provocare il dissesto finanziario secondo quanto indicato dall'articolo 1, comma 784 della Legge n. 205/2017.	233.665,13
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE		233.665,13
Art. 57 c. 2 lett. b)	Risorse previste da disposizioni di legge, comprese quelle di cui all'art. 43 L 449/1997 e art. 24 c. 3 D.Lgs 165/01	812,97

Art. 57 c. 2 lett. d)	Somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 CCNL 17.12.2020	46.043,76
Art. 57 c. 3	Risparmi derivanti dalla mancata integrale destinazione delle risorse in un determinato anno che incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo	28.317,84
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE		675.174,57
TOTALE		308.839,70

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Per giungere a determinare il totale delle risorse decentrate per l'anno 2021 occorre apportare all'importo complessivo delle risorse decentrate al momento quantificato in 557.978,54 euro, risultante dalla sommatoria delle due sezioni precedenti, le seguenti decurtazioni:

- la decurtazione permanente dell'anno 2014 risultante dall'art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, così come modificato dall'art. 1 comma 456 della L. 147/2013, determinata sia con riferimento all'applicazione del limite relativo all'anno 2010 sia della riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio ed operata a valere sulle risorse fisse e continuative in linea con quanto espressamente precisato dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 13 del 15 aprile 2016.

La decurtazione, per effetto del vincolo normativo richiamato, è pari a **91.126,77 euro** così come ricalcolata con determinazione n. 144 del 9 novembre 2016. Tale decurtazione, in quanto permanente, viene decurtata dalle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

- l'eventuale decurtazione scaturente dall'applicazione del vincolo di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017 in base al quale *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*.

L'applicazione del vincolo sull'ammontare delle risorse fisse e variabili soggette al limite, determinato tenendo conto delle medesime indicazioni già fornite nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato nonché degli orientamenti in materia espressi dalle diverse sezioni Regionali, sezioni Unite e sezione Autonomie della Corte dei Conti in ordine alle voci "escludibili" con riferimento all'analoga norma di cui all'art. 9 c. 2-bis D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, così come in ultimo modificato dall'art. 1 comma 456 della L. 147/2013, **non comporta alcuna decurtazione** al fondo 2021, come di seguito verificata:

Risorse fisse soggette al limite	247.217,32
Risorse variabili soggette al limite	233.665,13
Decurtazioni del fondo	-91.126,77
Totale 2021 da assoggettare al vincolo art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017	389.755,68
Limite anno 2016 personale dirigente	389.755,68
Decurtazione	-

La decurtazione complessiva delle risorse decentrate per l'anno 2021 è quindi pari a -91.126,77 euro.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

- Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione: **167.167,83 euro** (totale sezione I pari a 258.294,60 euro meno la decurtazione permanente quantificata nella sezione III pari a -91.126,77 euro)
- Totale risorse variabili sottoposto a certificazione: **308.839,70 euro** (totale sezione II)
- Totale Fondo sottoposto a certificazione: il totale delle risorse decentrate per l'anno 2021 del personale dirigente è pari a complessivi **476.007,53 euro** (totale sezioni I, II e III).

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non esistono somme allocate all'esterno delle risorse decentrate esaminate nelle sezioni precedenti.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Si fa presente che in base al nuovo CCNL Area Dirigenza Funzioni Locali sottoscritto il 17 dicembre 2020 gli Enti con più di 3 dirigenti in servizio sono tenuti a svolgere la contrattazione integrativa sulle materie individuate dal contratto medesimo. Pertanto successivamente alla costituzione del Fondo risorse decentrate per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente si provvederà all'avvio del negoziato con la delegazione sindacale.

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

In questa sezione sono rappresentate le poste di utilizzo del fondo risorse decentrate la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa (es. gli istituti del fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal Contratto collettivo nazionale e/o da contratti integrativi pregressi già formalizzati). Questa sezione rappresenta quindi la quantificazione delle poste non contrattate e/o non contrattabili del Fondo.

Per l'anno 2021 le risorse appostate a titolo di risparmi derivanti da anni precedenti, art. 57 c. 3 CCNL 17.12.2020 per 28.317,84 euro, sono da considerarsi vincolate a liquidare gli arretrati contrattuali di retribuzione di risultato relativi agli anni 2018, 2019 e 2020 sulla base delle valutazioni della performance risultanti per ciascun anno considerato.

Conseguentemente, le risorse effettivamente disponibili per la contrattazione collettiva integrativa sono determinate decurtando dall'ammontare complessivo del fondo costituito le somme già vincolate di cui sopra:

Totale Fondo risorse decentrate	476.007,53
- art. 57 c. 3 Risparmi derivanti dalla mancata integrale destinazione delle risorse in un determinato anno che incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo.	- 28.317,84
Risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa	447.689,69

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Parte non pertinente con riferimento al personale dirigente. Non esiste, infatti, a livello contrattuale un vincolo specifico riguardante la copertura delle destinazioni di natura certa e continuativa con sole risorse stabili, non essendoci, a monte, come già segnalato, la suddivisione tra tipologie di risorse stabili e variabili.

La disciplina esistente per il personale dirigente, costituita dall'art. 57 comma 3 del CCNL 17.12.2020, prevede soltanto che le risorse decentrate del fondo devono essere annualmente e integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato e che al risultato deve essere destinato non meno del 15% delle risorse complessive.

- **Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici**

Il sistema di valutazione e misurazione della performance adottato dall'ente garantisce "la logica selettiva e meritocratica della valutazione della performance individuale escludendo ogni forma di erogazione dei compensi per la produttività in maniera indifferenziata o sulla base di forme di automatismi comunque denominati, in assenza di verifiche e attestazioni sul livello di prestazione raggiunto riconoscendo alla performance individuale una quota rilevante del trattamento accessorio".

- **Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziati con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)**

Parte non pertinente per il personale dirigente.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Tabella 1 – Schema generale riassuntivo di costituzione delle risorse decentrate anno 2021 e confronto con le corrispondenti risorse dell'anno 2020.

COSTITUZIONE RISORSE DECENTRATE**				
	ANNO 2021	ANNO 2020**	differenza 2021-2020	ANNO 2016*
RISORSE STABILI	258.294,60	476.366,99	-218.072,39	555.526,60
RISORSE VARIABILI	308.839,70	50.717,30	+258.122,40	46.230,95
DECURTAZIONI	-91.126,77	-91.126,77	-	-204.962,43
TOTALE RISORSE DECENTRATE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE	476.007,53	435.957,52	+40.050,01	396.795,12

*La colonna relativa all'anno 2010 prevista dallo schema RGS della circolare 25/2012 viene sostituita con l'anno 2016 divenuto il nuovo anno di riferimento ai fini delle decurtazioni delle risorse decentrate ai sensi dell'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017.

**Il confronto tra le risorse delle due annualità considerate viene effettuato sui totali delle sezioni previste nella presente relazione e non sulle singole voci di dettaglio in quanto la disciplina di riferimento per la costituzione del Fondo a partire dall'anno 2021 è stata completamente revisionata ad opera dell'art. 57 CCNL 17.12.2020 e pertanto non risulta raffrontabile con la precedente.

Tabella 2 – Schema generale riassuntivo delle destinazioni delle risorse decentrate. Anno 2021 e confronto con le corrispondenti risorse dell'anno 2020.

Tale schema non rileva in sede di costituzione del Fondo risorse per la retribuzione id posizione e di risultato, ma sarà compilata a corredo della relazione illustrativa e tecnico finanziaria dell'ipotesi di accordo che sarà siglata in sede di contrattazione decentrata.

Modulo IV - Compatibilità economico- finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla certificazione

L'Ente adotta un sistema di contabilità economica e patrimoniale, così come previsto dal D.P.R. 254/2005 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio".

Le somme necessarie al finanziamento delle risorse decentrate sono garantite da appositi stanziamenti ricompresi nell'ambito del preventivo economico e del budget dirigenziale di competenza, ulteriormente dettagliati nell'ambito del mastro "Personale" in conti e sottoconti. Tali

somme, opportunamente aggiornate durante l'anno con eventuali variazioni disposte in sede di assestamento al bilancio, costituiscono autorizzazione di spesa nei limiti degli stanziamenti previsti.

La gestione contabile del bilancio con specifico riferimento alle risorse decentrate per il personale dirigente avviene, sulla base del principio della competenza economica, movimentando i seguenti conti:

- sul conto 321004 "Retribuzione accessoria Dirigenti" viene imputato l'ammontare di retribuzione accessoria del personale dirigente a tempo indeterminato (rientrano pertanto la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato).
- sul conto 321005 "Riutilizzo retribuzione accessoria Dirigenti anni precedenti" vengono imputate le risorse non utilizzate dall'anno precedente che devono essere portate in aumento di quelle dell'anno successivo
- sul conto 321010 "Retribuzione accessoria Dirigente a tempo determinato" viene imputato l'ammontare di retribuzione accessoria del personale dirigente con contratto flessibile di lavoro finanziato con le risorse decentrate (rientrano pertanto la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato).

In aggiunta ai precedenti vengono movimentati anche ulteriori conti per accogliere gli oneri riflessi e l'Irap:

- sul conto 322000 "Oneri previdenziali ed assistenziali" vengono rilevati gli oneri riflessi a carico dell'ente conteggiati sull'ammontare complessivo delle retribuzioni del personale in servizio a tempo indeterminato, comprensive anche di quelle di natura accessoria finanziate con le risorse decentrate (contributi ex cpdel, enpdep, inail: totale 24,3475%)
- sul conto 322004 "Oneri previdenziali ed assistenziali dipendenti a tempo determinato" vengono rilevati gli oneri riflessi a carico dell'ente conteggiati sull'ammontare complessivo delle retribuzioni del personale in servizio con contratto flessibile di lavoro, comprensive anche di quelle di natura accessoria finanziate con le risorse decentrate (contributi ex cpdel, enpdep, inail, aspi: totale 25,9575%)
- sul conto 327017 "Imposte" viene rilevata l'Irap conteggiata sull'ammontare complessivo delle retribuzioni del personale in servizio a tempo indeterminato, comprensive anche di quelle di natura accessoria finanziate con le risorse decentrate (Irap 8,5%)
- sul conto 327025 "Imposte e tasse dipendenti a tempo determinato" viene rilevata l'Irap conteggiata sull'ammontare complessivo delle retribuzioni del personale in servizio con contratto flessibile di lavoro, comprensive anche di quelle di natura accessoria finanziate con le risorse decentrate (Irap 8,5%).

Al termine dell'esercizio tutte le somme afferenti alle risorse decentrate non ancora pagate rispetto all'ammontare costituito saranno imputate come costo di competenza dell'anno nei rispettivi conti di bilancio sopra esaminati e, con il metodo contabile della partita doppia, è stato contestualmente valorizzato per il medesimo ammontare il conto 244003 "Debiti per risorse decentrate" nell'ambito dello Stato Patrimoniale.

I pagamenti che saranno perfezionati soltanto nell'anno 2022 con riguardo alle competenze dell'anno di riferimento, (a titolo esemplificativo, il riconoscimento degli istituti premiali che può essere attivato soltanto a consuntivo al termine delle necessarie procedure di valutazione) comportano la riduzione del debito verso i dipendenti per risorse decentrate.

A conclusione di tutte le operazioni di pagamento riferite all'anno di competenza delle risorse decentrate, le somme che saranno ancora valorizzate nel conto 244003 "Debiti per risorse decentrate" rappresenteranno le cosiddette "Risorse non utilizzate dall'anno precedente" opportunamente da depurare delle poste che per previsione normativa e/o contrattuale non possono essere portate all'anno successivo.

Sezione II - Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato (ed eventuale accertamento delle economie del Fondo che ai sensi contrattuali possono transitare al Fondo successivo ai fini del rispetto dell'integrale utilizzo delle risorse)

Di seguito viene data evidenza del fatto che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente, rappresentato dall'ammontare complessivo delle risorse per l'anno 2020, non è stato superato dal relativo utilizzo nella gestione economico-finanziaria dell'ente. Le somme pagate non sono

comprehensive della retribuzione di risultato relativa all'anno 2020 che sarà posta in pagamento soltanto a seguito dell'approvazione della Relazione Performance 2020.

**RISPARMI RISORSE DECENTRATE 2020
CHE INTEGRANO QUELLE DELL'ANNO 2021
PERSONALE DIRIGENTE**

	DESTINAZIONI 2020	SOMME PAGATE	RISPARMI MALATTIA NON UTILIZZABILI ai sensi dell'art. 71 DL 112/2008 convertito in L 133/2010	RISPARMI 2020
	A	B	C	D=A-B-C
RETRIBUZIONE POSIZIONE	323.933,60	323.389,42	544,18	0,00
RETRIBUZIONE RISULTATO	112.023,92	-	-	112.023,92
TOTALE	435.957,52	323.389,42	544,18	112.023,92

↓

Somma vincolata alla corresponsione della retribuzione di risultato dell'anno 2020 che potrà avvenire soltanto a seguito della consuntivazione degli obiettivi 2020. Eventuali risparmi di spesa che dovessero residuare essendo di natura "variabile" non possono in ogni caso essere portati ad integrazione del fondo dell'anno successivo.

Dal prospetto sopra riportato risulta che non vi sono quindi, le cosiddette "Risorse non utilizzate dall'anno precedente" da portare in aumento delle risorse decentrate 2021, così come indicato nel Modulo I – Sezione II ammontanti.

Per l'anno 2021, come esposto precedentemente nella *sezione II – Risorse variabili*, viene considerato ai sensi dell'art. 57 comma 3 de CCNL 17.12.2020 l'importo derivante dall'incremento contrattuale di cui all'art. 56, comma 1 CCNL 17.12.2020 (1,53% monte salari dirigenza 2015) relativo alla quota residua di risorse da destinare a retribuzione di risultato degli anni 2018, 2019 e 2020, pari a **28.317,84** euro (**9.439,28** x 3 anni), che integra una tantum il fondo dell'anno 2021 e che sarà utilizzata per liquidare gli arretrati contrattuali di risultato sulla base delle valutazioni della performance risultanti per ciascun anno considerato.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

La copertura di bilancio delle somme connesse alle risorse decentrate è assicurata dagli stanziamenti risultanti dalla tabella sottostante previsti nel preventivo economico per l'anno 2021, approvato dal Consiglio camerale con la deliberazione n. 28 del 15 dicembre 2020 **previo storno a budget dell'importo di 900,00 euro dal conto 321000 "Retribuzione ordinaria" al conto 321004 "Retribuzione accessoria Dirigenti",** come di seguito indicato:

321004 "Retribuzione accessoria Dirigenti" (336.200+900)	337.100,00
321010 "Retribuzione accessoria Dirigente a tempo determinato"	110.800,00
Totale stanziamenti per risorse decentrate personale dirigente	447.900,00

Le risorse decentrate per il personale dirigente riferite all'anno 2021, quantificate provvisoriamente come esposto nella presente relazione e assunte al netto dell'importo un tantum di **28.317,84** euro derivante dall'incremento contrattuale di cui all'art. 56, comma 1 CCNL 17.12.2020 (1,53% monte salari dirigenza 2015) relativo alla quota residua di risorse da destinare a retribuzione di risultato degli anni 2018, 2019 e 2020 che risulta accantonata al conto 261001 "Fondo arretrati contrattuali", nell'importo di **447.689,69** euro (**476.007,53-28.317,84**) sono imputate a bilancio, per la differenza che non risulterà liquidata a fine anno, nel seguente modo (*):

321004 "Retribuzione accessoria Dirigenti"	337.087,32
321005 "Riutilizzo retribuzione accessoria Dirigenti anni precedenti"	-
321010 "Retribuzione accessoria Dirigente a tempo determinato"	110.602,37
Totale imputazione costi per risorse decentrate personale dirigente	447.689,69

(*) alla data del 27 agosto 2021 risulta già liquidato l'importo di 200.351,76 euro

E' opportuno, infine, considerare anche gli oneri riflessi e l'irap connessi ai costi sopra riportati di competenza dell'anno, quantificabili in via presuntiva in 158.137,27 euro, così dettagliati:

- oneri previdenziali ed assistenziali (ex cpdel, enpdep, inail: totale 24,3475%) riferiti al personale dirigente a tempo indeterminato: 88.967,02 euro
- oneri previdenziali ed assistenziali (ex cpdel, enpdep, inail, aspi: totale 25,9575%) riferiti al personale dirigente a tempo determinato: 28.709,61 euro
- irap (8,5%) riferita al personale dirigente a tempo indeterminato: 31.059,44 euro
- irap (8,5%) riferita al personale dirigente a tempo determinato: 9.401,20 euro.

La capienza di bilancio di tali oneri è garantita attraverso le somme previste nel preventivo economico e nel budget direzionale nei seguenti conti:

322000 "Oneri previdenziali ed assistenziali" al netto del prodotto PREVID-COMPLEM	2.235.000,00
322004 "Oneri previdenziali ed assistenziali dipendenti a tempo determinato"	38.000,00
327017 "Imposte e tasse"	720.000,00
327025 "Imposte e tasse dipendenti a tempo determinato"	13.000,00

In conclusione, è possibile attestare la copertura di bilancio di tutti gli oneri diretti ed indiretti connessi alle risorse decentrate per il personale dirigente per l'anno 2021.

Torino, 6 settembre 2021

VERBALE N. 07/2021

Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto dai signori GUIDA dott. Mario – Presidente, DEL CASALE dott.ssa Enrica e DELFINO dott. Paolo, si è riunito il giorno 13 settembre 2021 alle ore 15:00 in una sala del piano nobile di Palazzo Birago per analizzare i seguenti argomenti all’o.d.g.:

1) (...);

2) (...);

3) (...);

4) Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente della Camera di Commercio di Torino: aggiornamento costituzione provvisoria anno 2021

(...)

4) Relativamente al punto 4) Il Collegio

- vista l’integrazione della relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente dell’anno 2021
- esaminato il parere Aran AFL33 riguardante la modalità di calcolo dell’incremento di cui all’art. 56 comma 1 del CCNL Area dirigenziale Funzioni Locali 17 dicembre 2020 (1,53% del monte salari 2015 della dirigenza)
- verificato:

1. il corretto calcolo dell’incremento delle risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l’anno 2021 ai sensi dell’art. 56 comma 1 CCNL 17.12.2020:

monte salari 2015: 724.005,00 euro

incremento lordo: $724.005,00 \times 1,53\% = 11.077,28$ euro;

2. l’aggiornamento della quantificazione provvisoria del fondo risorse decentrate anno 2021, che risulta essere così composta:

RISORSE DECENTRATE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	258.294,60
Risorse variabili	308.839,70
Decurtazioni	-91.126,77
TOTALE	476.007,53

3. la quantificazione delle risorse effettivamente disponibili per la contrattazione collettiva integrativa nell’ammontare di € 447.689,69 euro, posto che l’importo una-tantum derivante dal rinnovo contrattuale di € 28.317,84 risulta già destinato a liquidare gli arretrati di retribuzione di risultato degli anni 2018, 2019 e 2020, sulla base delle valutazioni della performance risultanti per ciascun anno;

4. la corretta applicazione del vincolo di cui all’art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017;

5. la conformità della costituzione del fondo 2021 alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

6. la disponibilità di bilancio a copertura integrale dell’onere scaturente dall’atto di costituzione del fondo relativo all’anno 2021;

esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria dell'aggiornamento alla costituzione provvisoria del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2021.

La riunione termina alle 17:30.

GUIDA dott. Mario

DEL CASALE dott.ssa Enrica

DELFINO dott. Paolo